

# NOTIZIARIO

n.

6

2025

LA NUOVA “MINI IRES” PER IL 2025  
Riepilogo della disciplina

\*\*\*

COMUNICAZIONE DATI AGGIUNTIVI AL MODELLO F24 PER LE RITENUTE DAL 6 FEBBRAIO  
Analisi della procedura di comunicazione

\*\*\*

CERTIFICAZIONE UNICA MODELLO 2025 PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2024  
Riepilogo della disciplina e delle novità

**NOTIZIE FLASH****ESTEROMETRO: L'AGENZIA CHIARISCE I TERMINI**

Durante gli incontri di Telefisco 2025, l'Agenzia delle Entrate ha replicato ai quesiti fiscali più diffusi. Tra questi viene fornito un chiarimento sull'esterometro e, in particolare, su operazioni passive con soggetto comunitario.

Va ricordato che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati vanno trasmessi **telematicamente** utilizzando il Sistema di Interscambio **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

A tal proposito, le Entrate hanno evidenziato che per “*data di ricevimento del documento*” deve intendersi quella di **effettiva ricezione della fattura** emessa dal fornitore non stabilito e che tale riferimento non può essere letto come alla data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva.

**INVESTIMENTI 4.0: REGOLE DEL MIMIT PER LE PMI**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2024, che introduce **nuove misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per investimenti innovativi e sostenibili**.

L'iniziativa ha una dotazione di oltre 300 milioni e si inserisce nell'ambito del Programma Nazionale “*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”.

Le domande saranno valutate in base a criteri di solidità finanziaria, qualità del progetto e impatto ambientale con una procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi. Il soggetto gestore è Invitalia.

I progetti devono avere un valore compreso **tra 750.000 euro e 5 milioni di euro** e devono essere **avviati solo dopo la presentazione della domanda**.

### DECONTRIBUZIONE SUD PMI AL VIA DA FEBBRAIO 2025

Tra le novità della Legge di Bilancio 2025, si segnala il ritorno dello sgravio contributivo detto "Decontribuzione Sud", anche se con riduzione della percentuale e della platea dei beneficiari (micro e PMI).

La commissione europea ha dato l'approvazione e, con la circolare 32 del 30 gennaio, l'INPS ha fornito tutte le indicazioni operative di dettaglio.


L'esposizione in Uniemens può avvenire dal flusso di competenza febbraio 2025. La decontribuzione si applica per i **contratti a tempo indeterminato attivi per le imprese con meno di 250 dipendenti nelle regioni meridionali**, nello specifico: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Lo sgravio è **pari al 25%** per il 2025 e si riconferma la **progressiva diminuzione** che arriva **fino al 15%** nel 2029.

## LA NUOVA “MINI IRES” PER IL 2025

La “**Legge di Bilancio 2025**” ha reintrodotto, per il **solo 2025**, la c.d. “**mini Ires**”, ovvero l’adozione di **un’aliquota ridotta IRES pari al 20%** (anziché l’aliquota ordinaria del 24%) da applicare al reddito di impresa dei soggetti che soddisfano le **condizioni richieste**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.



**CONDIZIONI DI  
ACCESSO**

L'agevolazione in esame, ovvero la riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20%, spetta ai soggetti Ires al verificarsi di **alcune condizioni** che devono sussistere **contemporaneamente**.

**CONDIZIONI DI ACCESSO MINI IRES**

**Accantonamento** in apposita riserva di una quota non inferiore **all'80% dell'utile dell'esercizio** in corso al 31/12/2024 (ovvero, per i "soggetti solari", il **2024**)

Destinazione di un importo non inferiore al **30% dell'utile** accantonato nella predetta riserva e **comunque non inferiore al 24% dell'utile** dell'esercizio in corso al **31.12.2023** ad **investimenti di beni strumentali nuovi**.

Nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (ovvero nel **2025**) **effettuare nuove assunzioni di lavoratori** con contratto a **tempo indeterminato** che costituiscono un **incremento occupazionale almeno pari**

Più nel dettaglio, deve trattarsi di **investimenti**:

- ◆ in **beni strumentali nuovi**, anche il leasing, destinati a strutture **produttive** in Italia rientranti nell'**Industria 4.0** e **Transazione 5.0**;
- ◆ **realizzati dal 01.01.2025** ed **entro** la scadenza del **termine di presentazione del modello Redditi** relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (ovvero, ad oggi<sup>1</sup>, per imprese con anno solare entro il **31.10.2026**);
- ◆ di **ammontare non inferiore ad euro 20.000**

Inoltre:

- ◆ nel 2025 il numero di unità lavorative per anno (**ULA**) **non deve diminuire rispetto alla media del triennio** precedente, **2024-2022**;
- ◆ **l'impresa non deve aver fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG)** nell'esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (per i "soggetti solari" nel **2024 e**

<sup>1</sup> se la normativa di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 322/1998 non varia.

	<p><b>all'1%</b> dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di imposta in corso al 31.12.2024 (ovvero <b>nel 2024</b>) e comunque non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato</p>	<p><b>2025</b>), ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.</p>
<p><b>DECADENZA</b></p>	<p>Le <b>imprese beneficiarie</b> dell'agevolazione <b>decadono</b> (con conseguente recupero della stessa agevolazione) nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ entro il <b>secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024</b> (ovvero, per i "soggetti solari", entro il 31.12.2026) la <b>quota di utile accantonata a riserva sia distribuita</b>;</li> <li>◆ entro il <b>quinto periodo di imposta successivo</b> a quello in cui è stato realizzato l'investimento, i <b>beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee</b> all'esercizio di <b>attività di impresa</b>, ovvero destinati a</li> </ul>	



**Mancano ancora le modalità attuative** delle nuove disposizioni che sono demandate ad un **decreto MEF**; allo stesso modo saranno disciplinate le **modalità operative di recupero dell'agevolazione** nei casi di decadenza dalla stessa. Lo stesso decreto dovrebbe introdurre le opportune **disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario**.

Al momento, **non sembra esserci incompatibilità** fra l'aliquota IRES ridotta e i **regimi agevolativi beni "4.0" e "5.0"**: in altre parole, l'agevolazione IRES non esclude la possibilità di poter beneficiare anche dei crediti d'imposta relativi all'acquisto dei beni strumentali.

	stabilimenti e strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.
<b>ACCONTI 2026</b>	L'acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 (per i "soggetti solari" il <b>2026</b> ) è determinato <b>assumendo quale imposta del periodo precedente si sarebbe determinata non applicando l'agevolazione in esame.</b>

## COMUNICAZIONE DATI AGGIUNTIVI AL MODELLO F24 PER LE RITENUTE DAL 6 FEBBRAIO


A partire **dal periodo d'imposta 2025**, il **D.Lgs 1/2024** ha previsto una **procedura semplificata** di **comunicazione** dei **dati** sulle **ritenute** relative ai **redditi di lavoro dipendente e autonomo**, utilizzabile dai sostituti d'imposta con un **numero complessivo di dipendenti**, al 31 dicembre dell'anno precedente, **non superiore a 5**.

Pertanto, in **alternativa** alla **presentazione** del modello **770**, **dal 06.02.2025** il **sostituto** d'imposta può **comunicare** gli specifici **dati** individuati con il **provvedimento n. 25978 del 31.01.2025** in occasione dei **versamenti mensili** delle **ritenute**, effettuati tramite il **modello F24**.

COMUNICAZIONE DATI AGGIUNTIVI AL MODELLO F24 PER LE RITENUTE DAL 6 FEBBRAIO	
<b>PREMESSA</b>	<p>Per le <b>ritenute</b> sui <b>redditi di lavoro</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>dipendente</b>,</li> <li>◆ <b>autonomo</b>,</li> </ul> <p>il c.d. "<b>Decreto Adempimenti</b>"<sup>2</sup> ha introdotto, <b>dall'anno 2025</b>, una <b>modalità semplificata</b> di presentazione del <b>modello 770</b> per i sostituti d'imposta che, in via sperimentale, presentano un <b>numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5</b>.</p> <p>In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione di tale dichiarativo possono effettuare i <b>versamenti mensili</b> delle ritenute e trattenute <b>indicando anche</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>importo</b> delle <b>ritenute e trattenute</b> operate;</li> <li>◆ gli eventuali <b>importi a credito</b>;</li> <li>◆ gli <b>altri dati individuati</b> con apposito <b>provvedimento</b> del direttore dell'<b>Agenzia delle Entrate</b>.</li> </ul> <p>In questo modo le <b>comunicazioni</b> dei suddetti <b>dati</b> sono <b>equiparate</b> all'<b>indicazione</b> degli stessi nel <b>modello 770</b>.</p> <p>Con il <a href="#">provvedimento n. 25978 del 31.01.2025</a> sono state definite le <b>modalità di svolgimento</b> della <b>nuova procedura</b> e sono stati <b>individuati i dati</b> che i sostituti</p>

<sup>2</sup> art. 16 del D.Lgs 1/2024.



	<p>d'imposta dovranno <b>trasmettere unitamente</b> al <b>modello F24</b>, come alternativa alla presentazione del modello 770.</p> <p>A tal fine è stata inoltre <b>approvata</b> la <b>nuova versione</b> delle <b>specifiche tecniche</b> per l'<b>invio telematico</b> del <b>modello F24</b> – contenute nell'allegato 3 al presente provvedimento – per consentire la comunicazione delle menzionate informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.</p>								
<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p>	<p>Le disposizioni in questione possono essere <b>applicate</b>, come visto a <b>decorrere</b> dai <b>versamenti</b> relativi alle <b>dichiarazioni</b> dei sostituti d'imposta dell'<b>anno d'imposta 2025</b>, dai <b>sostituti d'imposta</b><sup>3</sup> che:</p> <table border="1" data-bbox="411 869 1417 1312"> <tr> <td data-bbox="411 869 475 1010">a)</td> <td data-bbox="475 869 1417 1010">corrispondono <b>esclusivamente compensi</b>, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti <b>redditi di lavoro dipendente o autonomo</b>, ovvero a questi <b>assimilati</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1010 475 1066">b)</td> <td data-bbox="475 1010 1417 1066">sono <b>obbligati a operare ritenute e trattenute</b> alla fonte</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1066 475 1211">c)</td> <td data-bbox="475 1066 1417 1211"><b>effettuano il versamento</b> delle suddette <b>ritenute e trattenute</b> presentando il <b>modello F24 esclusivamente</b> mediante i <b>servizi telematici</b> dell'Agenzia delle Entrate<sup>4</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1211 475 1312">d)</td> <td data-bbox="475 1211 1417 1312"><b>al 31 dicembre</b> dell'<b>anno precedente</b> avevano un <b>numero complessivo di dipendenti non superiore a 5</b></td> </tr> </table> <p> Come anticipato, tali disposizioni si applicano alle <b>ritenute e trattenute</b> da <b>versare</b> e ai <b>crediti maturati</b> dai sostituti d'imposta utilizzati in <b>compensazione</b> tramite modello <b>F24</b>, identificati dai relativi <b>codici tributo</b> elencati nell'allegato 1 al provvedimento in questione.</p>	a)	corrispondono <b>esclusivamente compensi</b> , sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti <b>redditi di lavoro dipendente o autonomo</b> , ovvero a questi <b>assimilati</b>	b)	sono <b>obbligati a operare ritenute e trattenute</b> alla fonte	c)	<b>effettuano il versamento</b> delle suddette <b>ritenute e trattenute</b> presentando il <b>modello F24 esclusivamente</b> mediante i <b>servizi telematici</b> dell'Agenzia delle Entrate <sup>4</sup>	d)	<b>al 31 dicembre</b> dell' <b>anno precedente</b> avevano un <b>numero complessivo di dipendenti non superiore a 5</b>
a)	corrispondono <b>esclusivamente compensi</b> , sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti <b>redditi di lavoro dipendente o autonomo</b> , ovvero a questi <b>assimilati</b>								
b)	sono <b>obbligati a operare ritenute e trattenute</b> alla fonte								
c)	<b>effettuano il versamento</b> delle suddette <b>ritenute e trattenute</b> presentando il <b>modello F24 esclusivamente</b> mediante i <b>servizi telematici</b> dell'Agenzia delle Entrate <sup>4</sup>								
d)	<b>al 31 dicembre</b> dell' <b>anno precedente</b> avevano un <b>numero complessivo di dipendenti non superiore a 5</b>								
<p><b>COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE RITENUTE E TRATTENUTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI</b></p>	<p>In <b>alternativa</b> alla presentazione del modello 770, i soggetti visti in precedenza <b>comunicano</b> all'<b>Agenzia delle Entrate</b> i seguenti <b>dati</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>ammontare</b> delle <b>ritenute e trattenute</b> operate, indicando: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il relativo <b>codice tributo</b>,</li> <li>✓ il <b>periodo di riferimento</b>;</li> </ul> </li> </ul>								

<sup>3</sup> soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 600/1973.

<sup>4</sup> con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

- ◆ in caso di **trattenute** relative alle **addizionali regionale e comunale** all'IRPEF la **Regione** o il **Comune** a cui si riferiscono;
- ◆ la presenza delle **fattispecie "note"** elencate nell'allegato 2 al provvedimento e rappresentate in seguito



<b>A)</b>	il sostituto ha effettuato i versamenti entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi <sup>5</sup>
<b>B)</b>	il versamento si riferisce a ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati <sup>6</sup> su somme e valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ relativi al 2025;</li> <li>◆ erogati entro il 12.01.2026</li> </ul>
<b>D)</b>	il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026
<b>E)</b>	il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026
<b>P)</b>	il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell'anno in corso (2025), ma pertinente l'anno precedente (2024)
<b>S)</b>	nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente


Ai fini del **versamento** tramite modello **F24** delle **ritenute e trattenute** operate gli stessi sostituti d'imposta **indicano anche**:

- ◆ l'**ammontare** delle **ritenute e trattenute versate**, il relativo **codice tributo** e il **periodo di riferimento**;
- ◆ l'**ammontare** degli **interessi versati** unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di **ravvedimento**;

<sup>5</sup> scadenza prevista dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. 445/1997 per i sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ai "vecchi" due milioni di lire.

<sup>6</sup> ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>crediti maturati</b> in qualità di sostituto d'imposta <b>utilizzati in compensazione</b>, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono <b>in alternativa</b> essere <b>utilizzati</b> in compensazione, tramite <b>separato modello F24</b> ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;</li> <li>◆ <b>ulteriori importi a debito</b> da versare e importi a credito da <b>compensare</b>, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le <b>sanzioni dovute</b> in caso di <b>ravvedimento</b>;</li> <li>◆ il <b>codice IBAN</b> del proprio <b>conto</b> intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24</li> </ul>																																													
<p><b>MODALITÀ DI INVIO DEI DATI E DEL MODELLO F24</b></p>	<p>L'<b>invio</b> del modello <b>F24</b> e la <b>comunicazione</b> dei <b>dati</b> di cui sopra sono <b>effettuati</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a decorrere <b>dal 06.02.2025</b>;</li> <li>◆ <b>esclusivamente</b> attraverso i <b>servizi telematici</b> dell'Agenzia delle Entrate secondo le <b>specifiche tecniche</b> menzionate in precedenza;</li> <li>◆ <b>direttamente</b> dal <b>sostituto d'imposta</b> oppure avvalendosi di un <b>intermediario</b> abilitato.</li> </ul> <p>A tal fine, i <b>dati aggiuntivi</b> da comunicare in occasione dell'invio del modello F24 sono esposti nel <b>nuovo modello</b> denominato "<b>Prospetto delle ritenute/trattenute operate</b>", di cui all'allegato 4 al provvedimento.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;">  <p><b>PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE</b> <small>(Articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)</small></p> <p>CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Codice tributo</th> <th style="width: 10%;">Codice comune/regione</th> <th colspan="2" style="width: 15%;">Periodo di riferimento</th> <th style="width: 15%;">Ritenute/trattenute operate</th> <th style="width: 10%;">Interessi</th> <th style="width: 10%;">Importo da versare</th> <th style="width: 10%;">Ravvedimento</th> <th style="width: 10%;">Note</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>mese</td> <td>anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>mese</td> <td>anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>mese</td> <td>anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>mese</td> <td>anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Mod. n. <input style="width: 30px;" type="text"/></p> </div> </div> <p>Il modello F24 è soggetto alle <b>disposizioni</b> e alle <b>procedure di controllo</b> pro-tempore vigenti per i <b>versamenti unitari</b> con <b>compensazione</b> c.d. "<b>orizzontale</b>" effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.</p>	Codice tributo	Codice comune/regione	Periodo di riferimento		Ritenute/trattenute operate	Interessi	Importo da versare	Ravvedimento	Note			mese	anno								mese	anno								mese	anno								mese	anno					
Codice tributo	Codice comune/regione	Periodo di riferimento		Ritenute/trattenute operate	Interessi	Importo da versare	Ravvedimento	Note																																						
		mese	anno																																											
		mese	anno																																											
		mese	anno																																											
		mese	anno																																											

	<p>In caso di <b>scarto</b> del modello <b>F24</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ resta <b>valida</b> la <b>comunicazione</b> dei dati,</li> <li>◆ il <b>versamento</b> delle <b>ritenute</b> e <b>trattenute</b> operate dovrà essere effettuato con <b>separato modello F24</b> ordinario – se necessario avvalendosi del <b>ravvedimento operoso</b>.</li> </ul>
<p><b>DISPOSIZIONI FINALI</b></p>	<p>Le <b>comunicazioni</b> dei dati <b>effettuate</b> ai sensi del provvedimento in commento:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>sono <b>equiparate</b>, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nel 770, anche ai fini del <b>controllo automatizzato</b>. Restano comunque <b>fermi</b> gli <b>altri obblighi</b> dei sostituti d'imposta e le <b>ordinarie scadenze</b> per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti</p> <p>sono <b>effettuate entro il 31 ottobre</b> dell'<b>anno successivo</b> a quello di riferimento<sup>7</sup> – anche in mancanza, in tutto o in parte, dei versamenti delle ritenute e trattenute operate</p> </div> <p>I <b>sostituti d'imposta</b> che <b>non si avvalgono</b> delle disposizioni sono tenuti alla <b>presentazione</b> del modello 770 per l'<b>intero anno di riferimento</b>: la presentazione di simile dichiarazione equivale alla <b>scelta</b> di <b>non avvalersi</b> delle disposizioni in questione.</p> <p>L'<b>annullamento</b> e la <b>sostituzione</b> dei <b>dati comunicati</b> sulla scorta del presente provvedimento possono comunque avvenire nei <b>limiti</b> di quanto previsto dalle richiamate <b>specifiche tecniche</b><sup>8</sup>.</p> <p> Da notare che, per le <b>ritenute</b> e <b>trattenute operate</b> nei <b>mesi</b> di <b>gennaio</b> e <b>febbraio 2025</b>, i sostituti d'imposta che optano per il presente <b>invio semplificato</b> dei <b>dati</b> possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>effettuare</b> i relativi <b>versamenti</b> tramite modello <b>F24</b>, entro le ordinarie scadenze,</li> <li>◆ <b>trasmettere</b> i relativi <b>dati entro il 30.04.2025</b>.</li> </ul>

<sup>7</sup> scadenza del termine di presentazione della suddetta dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta per l'anno di interesse.

<sup>8</sup> paragrafo 2.8.

## CERTIFICAZIONE UNICA MODELLO 2025 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate, è stata pubblicata la **Certificazione Unica 2025**, che i **sostituti d'imposta**, o i loro **intermediari**, sono tenuti a **trasmettere** in **via telematica** all'**Agenzia Entrate** e a **consegnare** ai singoli **contribuenti**.

L'obiettivo della CU è **attestare** l'ammontare delle **somme riconosciute** ai percipienti nel **periodo d'imposta 2024** a titolo di **redditi** di:

- ◆ **lavoro dipendente**, equiparati ed assimilati,
- ◆ lavoro **autonomo**, **provvigioni** e **redditi diversi**,
- ◆ **corrispettivi** derivanti dai contratti di **locazioni brevi**,
- ◆ **dati previdenziali** ed **assistenziali** relativi alla contribuzione versata o dovuta ai rispettivi enti.

### CERTIFICAZIONE UNICA MODELLO 2025 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024

<b>PREMESSA</b>	<p>Il <a href="#">provvedimento n. 9454 del 15.01.2025</a> ha approvato il modello di <b>Certificazione Unica (CU) 2025</b> da trasmettere all'Agencia Entrate per attestare:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td> <p>l'ammontare complessivo dei <b>redditi di lavoro dipendente</b>, equiparati ed assimilati<sup>9</sup> corrisposti nell'anno 2024 ed assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a tassazione <b>ordinaria</b>,</li> <li>◆ a tassazione <b>separata</b>,</li> <li>◆ a <b>ritenuta</b> a titolo d'<b>imposta</b>,</li> <li>◆ ad <b>imposta sostitutiva</b></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <p>l'ammontare complessivo dei <b>redditi di lavoro autonomo</b>, <b>provvigioni</b> e <b>redditi diversi</b><sup>10</sup></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>l'ammontare complessivo delle <b>provvigioni</b> corrisposte nel 2024</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>l'ammontare complessivo dei <b>compensi</b> erogati nel 2024 a seguito di procedure di <b>pignoramenti presso terzi</b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di <b>procedure di esproprio</b></p> </td> </tr> </table>	<p>l'ammontare complessivo dei <b>redditi di lavoro dipendente</b>, equiparati ed assimilati<sup>9</sup> corrisposti nell'anno 2024 ed assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a tassazione <b>ordinaria</b>,</li> <li>◆ a tassazione <b>separata</b>,</li> <li>◆ a <b>ritenuta</b> a titolo d'<b>imposta</b>,</li> <li>◆ ad <b>imposta sostitutiva</b></li> </ul>	<p>l'ammontare complessivo dei <b>redditi di lavoro autonomo</b>, <b>provvigioni</b> e <b>redditi diversi</b><sup>10</sup></p>	<p>l'ammontare complessivo delle <b>provvigioni</b> corrisposte nel 2024</p>	<p>l'ammontare complessivo dei <b>compensi</b> erogati nel 2024 a seguito di procedure di <b>pignoramenti presso terzi</b></p>	<p>l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di <b>procedure di esproprio</b></p>
<p>l'ammontare complessivo dei <b>redditi di lavoro dipendente</b>, equiparati ed assimilati<sup>9</sup> corrisposti nell'anno 2024 ed assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a tassazione <b>ordinaria</b>,</li> <li>◆ a tassazione <b>separata</b>,</li> <li>◆ a <b>ritenuta</b> a titolo d'<b>imposta</b>,</li> <li>◆ ad <b>imposta sostitutiva</b></li> </ul>						
<p>l'ammontare complessivo dei <b>redditi di lavoro autonomo</b>, <b>provvigioni</b> e <b>redditi diversi</b><sup>10</sup></p>						
<p>l'ammontare complessivo delle <b>provvigioni</b> corrisposte nel 2024</p>						
<p>l'ammontare complessivo dei <b>compensi</b> erogati nel 2024 a seguito di procedure di <b>pignoramenti presso terzi</b></p>						
<p>l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di <b>procedure di esproprio</b></p>						

<sup>9</sup> di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR.

<sup>10</sup> di cui agli artt. 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR.

	<p>l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2024 per <b>prestazioni relative a contratti d'appalto</b></p> <p>l'ammontare complessivo delle <b>indennità</b> corrisposte per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>cessazione</b> dei rapporti di agenzia,</li> <li>◆ la <b>cessazione</b> delle <b>funzioni notarili</b>,</li> <li>◆ la <b>cessazione</b> dell'<b>attività sportiva</b>, quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma</li> </ul> <p>l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (<b>locazioni brevi</b>)</p> <p>le <b>ritenute d'acconto</b> operate</p> <p>le <b>detrazioni</b> effettuate</p> <p>l'ammontare dei <b>redditi</b> corrisposti nel 2024 che <b>non</b> hanno <b>concorso</b> alla <b>formazione</b> del <b>reddito imponibile</b> ai fini fiscali e contributivi, oltre che dei <b>dati previdenziali ed assistenziali</b> relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali</p>	
<p><b>CHI È OBBLIGATO ALL'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA?</b></p>	<p>Sono tenuti all'invio del flusso telematico all'Agenzia Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>entro il 17.03.2025</b>,</li> <li>◆ <b>entro il 31.03.2025</b> se contenenti <b>esclusivamente redditi</b> che derivano da prestazioni di <b>lavoro autonomo</b> rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, coloro che nel <b>2024</b> hanno <b>corrisposto somme o valori</b> soggetti a <b>ritenuta alla fonte</b><sup>11</sup>. <p>Sono altresì obbligati a trasmettere la Certificazione Unica quanti nel 2024 <b>hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e / o premi assicurativi dovuti all'INAIL</b>.</p> <p>La CU dev'essere, inoltre, presentata dai <b>soggetti</b>, comprese le Pubbliche amministrazioni, che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, <b>assoggettati, però, alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell'INPS</b>, trattasi, ad esempio, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia;</li> </ul> </li></ul>	


<sup>11</sup> ai sensi del D.P.R. 600/1973 artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29; del D.P.R. 42/1988 art. 33, comma 4; della Legge 413/1991 art. 21, comma 15.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ università, per quanti sono interessati da dottorati di ricerca.</li> </ul> <p>A tal fine, i soggetti sopra descritti comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione sui dati previdenziali e assistenziali.</p> <p><b>Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL</b> comunicano grazie alla CU i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto.</p> <p>In particolare, <b>devono presentare</b> la Certificazione Unica:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>tutti i soggetti tenuti ad <b>assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali</b> i lavoratori per i quali ricorre la <b>tutela obbligatoria</b> ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa di cui all'articolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto – legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989.</i></p> </div> <p>nonché i <b>dati assicurativi</b> riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.</p>
<p><b>ESONERO PER I FORFETTARI</b></p>	<p>L'art. 3 del c.d. "Decreto Adempimenti"<sup>12</sup> dispone che, a decorrere <b>dall'anno d'imposta 2024</b>, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai <b>contribuenti che applicano il regime forfettario</b><sup>13</sup>,</li> <li>◆ a quelli che rientrano nel <b>regime fiscale di vantaggio</b><sup>14</sup>,</li> </ul> <p><b>sono esonerati dagli adempimenti legati all'invio della CU.</b></p>
<p><b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA</b></p>	<p>Come anticipato, il <b>termine ultimo</b> per effettuare l'<b>invio telematico</b> all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle certificazioni uniche è <b>fissato</b>, in <b>generale</b>, al <b>17.03.2025</b> ovvero al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>31.03.2025</b> per le certificazioni relative ai <b>redditi di lavoro autonomo</b>, rientranti nell'esercizio di <b>arte o professione abituale</b>;</li> <li>◆ <b>31.10.2025</b> per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi <b>esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata</b>.</li> </ul> <p>Una delle <b>novità</b> delle CU 2025 è proprio la richiamata <b>presenza delle 3 diverse</b></p>


<sup>12</sup> D.Lgs 1/2024.

<sup>13</sup> di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

<sup>14</sup> di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011.

	<p><b>scadenze</b> per la presentazione telematica delle certificazioni all' Agenzia Entrate</p>
<p><b>COME SI TRASMETTE LA CERTIFICAZIONE UNICA?</b></p>	<p>La Certificazione Unica può essere <b>trasmessa</b> all' Agenzia Entrate <b>esclusivamente</b> per via <b>telematica</b>, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>direttamente</b> dal <b>soggetto obbligato</b> all'invio;</li> <li>◆ a mezzo di un <b>intermediario abilitato</b>.</li> </ul> <p> Il <b>flusso</b> si considera <b>trasmesso</b> nel <b>giorno</b> in cui si è <b>conclusa</b> la <b>ricezione</b> dei <b>dati</b> da parte dell'AE. La <b>prova</b> della <b>presentazione</b> del flusso telematico è fornita dalla <b>comunicazione</b> attestante l'<b>avvenuto ricevimento</b> dei <b>dati</b>, rilasciata anch'essa per via telematica.</p> <p>Il servizio telematico dell'AE restituisce, immediatamente dopo l'invio del flusso, un messaggio che conferma esclusivamente l'avvenuta ricezione del file; soltanto in un secondo momento l'utente ottiene un documento che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti. Solo quest'ultima ricevuta, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione e <b>rappresenta la prova dell'invio delle CU</b>.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>DUE MODALITA' ALTERNATIVE DI INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Invio direttamente dal soggetto obbligato all'invio</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Invio per il tramite di un intermediario</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>IL FLUSSO SI CONSIDERA TRASMESSO NEL GIORNO IN CUI SI CONCLUDE LA RICEZIONE DEI DATI</b></p> </div> </div> <p>Il <b>flusso telematico</b> da inviare all'AE si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Frontespizio</b>;</li> <li>◆ <b>Quadro CT</b>;</li> <li>◆ <b>Certificazione Unica 2025</b>.</li> </ul> <p>È data <b>facoltà</b> ai sostituti d'imposta di <b>suddividere</b> il <b>flusso telematico</b> destinato</p>



	<p>all'AE, inviando oltre al frontespizio e l'eventuale quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati <b>separatamente dalle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi</b>.</p> <p>È possibile <b>effettuare flussi telematici distinti</b> anche nel caso di <b>invio di sole certificazioni</b> dati <b>lavoro dipendente</b>, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.</p>
<p><b>CONSEGNA CU AI SOGGETTI PERCIPIENTI</b></p>	<p>In <b>aggiunta all'invio in via telematica</b> all'Agenzia Entrate, i <b>sostituti d'imposta</b> sono tenuti a <b>trasmettere</b> le <b>certificazioni</b> uniche ai soggetti <b>percipienti</b> i redditi interessati dalle CU <b>entro il 17.03.2025</b>.</p> <p> Si ricorda che, in caso di <b>cessazione del rapporto di lavoro</b>, la CU dev'essere consegnata <b>entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente</b>.</p> <p>È <b>facoltà del sostituto d'imposta, trasmettere</b> al contribuente la <b>CU sintetica</b> in forma <b>cartacea o elettronica</b>, a patto che sia <b>garantita</b>, in quest'ultimo caso, la <b>possibilità di entrare</b> nella <b>disponibilità della medesima</b> e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.</p> <p>La modalità di consegna elettronica può essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica, mentre dev'essere esclusa, a titolo di esempio, <b>nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto, ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro</b>.</p>
<p><b>ANNULLAMENTO O SOSTITUZIONE DELLA CU</b></p>	<p>Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, <b>prima della scadenza</b> del termine di presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>annullare</b> una certificazione già inviata; in questo caso, deve compilarne una nuova, con riguardo alla sola parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, <b>barrando nel frontespizio la casella "Annullamento"</b>;</li> <li>◆ <b>sostituire</b> una certificazione già presentata; in questo caso, è tenuto a compilarne una nuova, comprensiva delle modifiche, <b>barrando la casella "Sostituzione" del</b></li> </ul>

	<p><b>frontespizio.</b></p> <p>Qualora si proceda alla <b>sostituzione/annullamento</b> di una certificazione già validamente trasmessa, è <b>necessario predisporre “una nuova Comunicazione contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire”</b>.</p> <p>Pertanto, nel <b>medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire e annullare.</b></p>				
<p><b>CU SINTETICA E ORDINARIA</b></p>	<p>La Certificazione Unica è formata da <b>due modelli:</b></p> <table border="1" data-bbox="400 801 1406 1048"> <tr> <td data-bbox="400 801 651 947"><b>CU sintetica</b></td> <td data-bbox="651 801 1406 947">da consegnare ai soggetti percipienti e, in ragione della sua funzione, caratterizzata da un numero di informazioni inferiori rispetto al modello ordinario</td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 947 651 1048"><b>CU ordinaria</b></td> <td data-bbox="651 947 1406 1048">da inviare all'Agenzia Entrate e finalizzata anche alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata</td> </tr> </table>	<b>CU sintetica</b>	da consegnare ai soggetti percipienti e, in ragione della sua funzione, caratterizzata da un numero di informazioni inferiori rispetto al modello ordinario	<b>CU ordinaria</b>	da inviare all'Agenzia Entrate e finalizzata anche alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
<b>CU sintetica</b>	da consegnare ai soggetti percipienti e, in ragione della sua funzione, caratterizzata da un numero di informazioni inferiori rispetto al modello ordinario				
<b>CU ordinaria</b>	da inviare all'Agenzia Entrate e finalizzata anche alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata				
<p><b>CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLA CU</b></p>	<p>A fronte di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, se trattasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>assenza di prosecuzione dell'attività</b> da parte di <b>altro soggetto</b> (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa): <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la CU dev'essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>prosecuzione dell'attività</b> da parte di <b>altro soggetto</b> (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche): <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ colui che succede nei precedenti rapporti è tenuto a trasmettere la CU comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per le operazioni straordinarie che, invece, non comportano l'estinzione del soggetto, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta (è il caso ad esempio di trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda)</p>				

gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

A fronte, invece, delle **successioni mortis causa**:

- ◆ **senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, la CU dev'essere presentata da uno degli eredi stessi**, in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato, avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, all'interno del riquadro "Dati relativi al sostituto" e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione" quelli dell'erede che la sottoscrive;
- ◆ **con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede**, nel caso di successione avvenuta nel periodo d'imposta 2024 o nel 2025 ante presentazione della Certificazione Unica, **l'erede stesso ha l'obbligo di presentare la CU** anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

**LE NOVITÀ DELLA  
CERTIFICAZIONE  
UNICA 2025**

All'interno della Certificazione Unica 2025 nei **campi 474 e 475** dev'essere indicato il **valore**:

- ◆ delle eventuali **erogazioni in natura**,
- ◆ dei **compensi in natura** concessi nel corso del rapporto,

**indipendentemente** dal loro **valore**.

Se l'importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d'imposta, rispettivamente, **ad euro 1.000,00 o ad euro 2.000,00** lo stesso **concorre interamente a formare il reddito**.

In particolare, nel **punto 474** va indicata la **quota di erogazioni in natura** e dei **compensi in natura comunque erogati**, a prescindere dal loro ammontare, per i quali l'art. 51, comma 3 del TUIR ha previsto la **non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non eccedente i 1.000,00 euro**.

Il successivo **punto 475** contiene la **quota di erogazione in natura** comunque **corrisposta a prescindere** dal loro **ammontare**, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non eccedente i 2.000,00 euro.

Il c.d. “Decreto Omnibus”<sup>15</sup>, così come successivamente modificato dal D.L. 167/2024, ha previsto l'**erogazione** per l'anno **2024** del c.d. “**bonus Natale**”, un'**indennità**:

- ◆ dell'**importo** pari a **100,00 euro**;
- ◆ **rapportata** al **periodo** di lavoro;
- ◆ che **non concorre** alla **formazione** del **reddito complessivo**;

a **beneficio** dei **lavoratori dipendenti** che si trovino in particolari situazioni economiche e familiari.

Con riguardo alla misura in parola nel **punto 721** della CU, dev'essere indicato il **reddito di lavoro dipendente**<sup>16</sup> – con **esclusione** di quelli relativi alle **pensioni** di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati<sup>17</sup> – al fine di **verificare** che l'**imposta lorda** calcolata sui predetti redditi sia di importo **superiore** alla relativa **detrazione spettante**<sup>18</sup>.



Per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell'imposta sostitutiva applicabile ai **premi di risultato e alle mance**, si ritiene che il **reddito di lavoro dipendente** assoggettato ad **imposta sostitutiva** debba comunque essere **sommato** ai **redditi tassati ordinariamente** per la **verifica** della **capienza** dell'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Nei successivi **punti**:

- ◆ **723** dev'essere indicato l'**importo** dell'**indennità** che il sostituto d'imposta ha **erogato** al **dipendente**;
- ◆ **724** si riporta l'importo dell'**indennità** che il sostituto ha riconosciuto ma **non erogato** al **dipendente**.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero dell'indennità precedentemente erogata, si indica nel punto 725 l'ammontare dell'indennità stessa recuperata entro le operazioni di conguaglio.

Il **punto 726** riporta, invece, il **numero di giorni di lavoro dipendente**, sempre con

<sup>15</sup> art. 2-bis del D.L. 113/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 143/2024.

<sup>16</sup> cui all'art. 49 del TUIR,

<sup>17</sup> indicati nel comma 2, lettera a) del medesimo articolo.

<sup>18</sup> ai sensi dell'art. 13, comma 1 del TUIR stesso.

esclusione di quelli di pensione, **compresi** nel **periodo di durata del rapporto di lavoro** per i quali il percipiente ha **diritto alla detrazione** di cui sopra. Tale punto va **compilato** solo se **diverso** da quanto indicato al **punto 6** della sezione **“Dati fiscali”**.

Da ultimo, il sostituto d'imposta che rilascia la CU deve tenere conto, su **richiesta del lavoratore**, dei **dati** relativi all'**indennità erogata da precedenti sostituti** (per esempio per effetto di **rapporti cessati**): in tal caso, nei **punti da 727 a 730** devono essere riportati i dati di **dettaglio**, mentre nel **punto 731** il **codice fiscale del precedente sostituto** d'imposta.

INDENNITÀ TREDICESIMA MENSILITÀ				
Redditi di lavoro dipendente 721	Indennità erogata 723	Indennità non erogata 724	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 725	Giorni lavoro dipendente 726
Redditi di lavoro dipendente 727	indennità erogata 728	Indennità non erogata 729	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 730	Codice fiscale sostituto 731

Si segnala, in conclusione, che dal 2025 la Certificazione Unica si arricchisce di **un'apposita sezione contenente i dati dei soggetti per i quali è riconosciuto dall'INPS l'Assegno Unico Universale**.

Tali informazioni, segnalate dall'Istituto, in analogia con quanto già previsto per le informazioni relative ai **familiari fiscalmente a carico** ai fini del calcolo delle relative detrazioni, sono utilizzate dall'AE per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.